

**ALLEGATO B.3.**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3**

**PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA - [M5C2I2.3]**

- **Obiettivo T1/2026:** Entro primo trimestre 2026 sostegno a *10.000 unità abitative* (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno *800.000 metri quadrati di spazi pubblici*.

**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE.**

**SUB-DISCIPLINARE 3**

**SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3 – LAVORI**

**ARTICOLO 1**

**PREMESSA**

Il presente Sub-Disciplinare relativo al Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori, (di seguito, "**Sub-Disciplinare 3**") costituisce l'Allegato B.3. al Disciplinare Unico della procedura in epigrafe (di seguito "**Disciplinare Unico**").

In aggiunta alle definizioni utilizzate nel presente Sub-Disciplinare 3, tutte le definizioni utilizzate nel Disciplinare Unico hanno nel presente documento il significato ad esse attribuito nel medesimo Disciplinare Unico.

Il Disciplinare Unico, il presente Sub-Disciplinare 3 e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare 3, nell'Accordo Quadro, nel Capitolato prestazionale relativo alla prestazione oggetto del relativo Sub-lotto Prestazionale (d'ora in poi, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare Unico, ii) Sub-Disciplinare 3, iii) Accordo Quadro, iv) Condizioni Generali. In ogni caso, sarà considerata l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La procedura di gara aperta si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 e 60 del Codice dei Contratti.

Nel presente Sub-Disciplinare trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. *“Do No Significant Harm”* (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro,
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorché previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, potrà essere richiesto l'utilizzo della tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

## ARTICOLO 2

### OGGETTO E IMPORTO

Il presente Sub-Disciplinare 3 contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'Accordo Quadro per il **Sub-lotto Prestazionale 3 - Lavori** avente ad oggetto l'affidamento dei lavori relativi agli Interventi PINQuA, facenti parte dei Cluster, descritti nell'“Allegato A.3. Tabella riportante i Cluster – Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori” (di seguito, **“Allegato A.3.”**) del Disciplinare Unico.

I lavori oggetto dell'Accordo Quadro riguarderanno Interventi PINQuA volti alla ricucitura di spazi urbani pubblici preesistenti, alla connessione nonché alla creazione o riqualificazione di percorsi pedonali, ciclopedonali al fine di migliorare l'accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di aree cittadine.

\*\*\*

Per ogni Lotto Geografico, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare, avente ad oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 3, è pari al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi PINQuA ricompresi nei Cluster ricadenti nel Lotto Geografico, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA (di seguito **“Valore Massimo Stimato Lavori”**) maggiorato del 10% (dieci per cento) al fine di tener conto dell'importo accantonato per imprevisti nei quadri economici dei suddetti Interventi PINQuA (di seguito, **“Valore Massimo Stimato Lavori + Imprevisti”**). Il valore massimo stimato di tutti gli Accordi Quadro aggiudicabili all'esito della presente procedura è pari

all'importo complessivo riportato nel seguente schema:

N.	LOTTO GEOGRAFICO	SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 3 - LAVORI	
		IMPORTO LAVORI (L)	VALORE A.Q. (L+0,1*L)
1	PIEMONTE	9.653.876,19 €	10.619.263,81 €
2	LOMBARDIA-EMILIAROMAGNA	6.034.524,95 €	6.637.977,45 €
3	VENETO	5.853.641,19 €	6.439.005,31 €
4	TOSCANA-UMBRIA-MARCHE	6.173.191,19 €	6.790.510,31 €
5	LAZIO	2.430.939,20 €	2.674.033,12 €
6	BASILICATA-PUGLIA-MOLISE	1.932.277,00 €	2.125.504,70 €
7	CALABRIA	8.197.517,90 €	9.017.269,69 €
	<b>TOTALE</b>	<b>40.275.967,62 €</b>	<b>44.303.564,38 €</b>

Resta inteso, che ogni Soggetto Attuatore è titolato ad emettere OdA nei limiti delle somme appostate nel quadro economico di ognuno degli Interventi PINQUA ricadenti nel Cluster di sua competenza.

\*\*\*

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61, co. 3 e 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche "**Regolamento**"), nonché del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro, sono classificati come di seguito specificato nella Tabella 1:

**Tabella n. 1**

LAVORAZIONI	CATEGORIA	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari</i>	<b>OG 3</b>	SI

**La sopra citata categoria di lavorazione è stata identificata in base ad una valutazione complessiva di tutte le lavorazioni necessarie alla realizzazione degli Interventi PINQUA oggetto della presente procedura d'appalto.**

La categoria di lavorazione OG 3 viene pertanto identificata come categoria primaria dell'Accordo Quadro (di seguito, "**Categoria Primaria**") e di conseguenza costituisce la categoria di lavorazione dell'Accordo Quadro (di seguito "**Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro**").

**Tabella n. 2**

LAVORAZIONI	CATEGORIE DELL'ACCORDO QUADRO	INCIDENZA RISPETTO AL VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

<i>Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari</i>	OG3	PRIMARIA
---	-----	----------

In considerazione di quanto sopra rappresentato, attesa l'esigenza di individuare operatori economici qualificati a realizzare i lavori oggetto dell'Accordo Quadro nel suo complesso, per la partecipazione alla presente procedura viene richiesto agli operatori economici di possedere la suddetta Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro con una classifica adeguata a coprire l'importo complessivo dei lavori relativi agli Interventi PINQuA di cui si compone il Cluster da assegnare.

Come descritto nel Disciplinare Unico, il metodo di assegnazione dei Cluster, che si trovano in un Lotto Geografico, tiene necessariamente conto delle esigenze sopra rappresentate con la conseguenza che l'operatore economico, che partecipi ad un Lotto Geografico e presenti offerta per i relativi Cluster, ma sia carente dei requisiti predetti, non potrà in nessun caso risultare Possibile Aggiudicatario di alcun Cluster oggetto dell'Accordo Quadro.

Viene indicata nella tabella che segue la classifica minima richiesta della Categoria di lavorazione dell'Accordo Quadro che varrà anche ai fini dell'assegnazione dei Cluster:

**Tabella n. 3**

CLASSIFICA MINIMA (SULLA BASE DELL'IMPORTO LAVORI INCREMENTATO DEL QUINTO DI CUI ALL'ALLEGATO A.3)		
N°	LOTTO GEOGRAFICO	OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane <i>Primaria</i>
1	PIEMONTE	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
2	LOMBARDIA-EMILIAROMAGNA	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
3	VENETO	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
4	TOSCANA-UMBRIA-MARCHE	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
5	LAZIO	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV
6	BASILICATA-PUGLIA-MOLISE	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV
7	CALABRIA	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV bis

\*\*\*

Si precisa altresì che la Tabella 1 del presente Sub-Disciplinare 3, relativa alla Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro può non rappresentare la totalità delle prestazioni, che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici. Qualora per l'esecuzione di un determinato Contratto Specifico emerga la necessità di un'integrazione con una

prestazione non inizialmente prevista tra quelle presenti nelle precedenti Tabelle, trovano applicazione le previsioni contenute all'articolo 18 del Disciplinare Unico.

\*\*\*

I Contratti Specifici saranno stipulati *“a corpo”* o *“a misura”*, secondo quanto specificato dal Soggetto Attuatore all'atto dell'emissione dell'OdA. Si precisa che ai fini della presentazione dell'offerta, il ribasso unico percentuale offerto, di cui al successivo articolo 12.3 A), si intenderà applicato sui prezzi indicati nelle Condizioni Generali nell'ordine di seguito riportato: (i) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni/PA del Lotto Geografico per il quale si partecipa; (ii) Prezzario dei lavori pubblici delle Regioni limitrofe confinanti a quella del Lotto Geografico per il quale si partecipa (l'ordine di priorità sarà dato dall'ordine alfabetico delle Regioni limitrofe confinanti); (iii) Prezzario DEI in vigore.

### ARTICOLO 3

#### SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, *“R.T.I.”*) costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "**G.E.I.E.**"), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta un consorzio di cui all'articolo 45 co. 2 del Codice dei Contratti, è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "**Mandataria**") e le mandanti (di seguito, "**Mandanti**") specificando ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori.

In sede di offerta, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 18, 19, 19-bis, e 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi, l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

**Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.**

\*\*\*

**Si rimanda all'articolo 1 del Disciplinare Unico per le regole di partecipazione al Sub – Lotto Prestazione 3 – Lavori.**

\*\*\*

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti, le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”*.

#### ARTICOLO 4

##### REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 4.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 4.2 e 4.3;
- iii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 4.4;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 4.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, *“DGUE”*) di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando il Modello Sub-Allegato 1 al presente Sub-Disciplinare 3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, Invitalia richiederà all'aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. Invitalia può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC Pass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato- AVC Pass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenti documentazione o dichiarazioni non veritiere sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

**Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla gara.**

#### **4.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE**

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

#### **4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti al Sub-lotto Prestazionale 3 – Lavori.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### 4.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

A **pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 83, co. 2, del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. n. 248/2016, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato d.P.R. n. 207/2010, il tutto come riportato nella successiva Tabella n. 4:

**Tabella n. 4**

CLASSIFICA MINIMA (SULLA BASE DELL'IMPORTO LAVORI INCREMENTATO DEL QUINTO DI CUI ALL'ALLEGATO A.3)		
N°	LOTTO GEOGRAFICO	OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane <i>Primaria</i>
1	PIEMONTE	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
2	LOMBARDIA-EMILIAROMAGNA	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
3	VENETO	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA III
4	TOSCANA-UMBRIA-MARCHE	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA II
5	LAZIO	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV
6	BASILICATA-PUGLIA-MOLISE	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV
7	CALABRIA	A PARTIRE DALLA CLASSIFICA IV bis

La classifica posseduta e spesa nella Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro OG3 dovrà, in ogni caso, essere dichiarata al momento della presentazione dell'offerta e sarà valutata ai fini della partecipazione e dell'assegnazione di un Cluster, qualora l'operatore economico si collochi in posizione utile in graduatoria, secondo il meccanismo di assegnazione descritto nel Disciplinare Unico.

**L'Allegato A.3. del Disciplinare Unico (vedi colonna "CLASSIFICA MINIMA SOA [sulla base dell'importo lavori incrementata del quinto]") riporta la classifica SOA minima richiesta per la Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro anche ai fini dell'assegnazione dei Cluster.**

La documentazione a comprova dei requisiti sopraindicati dovrà essere presentata dall'operatore economico, **previa richiesta da parte di Invitalia**, sia mediante il sistema AVC Pass che tramite la Piattaforma Telematica.

#### **4.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITA'**

**L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.**

- **[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] A pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, "**Codice delle Pari Opportunità**"), devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

**In alternativa** a quanto appena sopra prescritto, si precisa che,

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto),  
oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

**a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre **al momento della presentazione dell'offerta**, con le modalità specificate al successivo punto J) dell'articolo 12.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

#### **4.5 ULTERIORI DICHIARAZIONI**

L'operatore economico dichiara:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare Unico, nel presente Sub-Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, nella persona del Soggetto Attuatore, e resa disponibile nel sito internet del medesimo Soggetto Attuatore;
3. di aver letto il *"Contratto per l'utilizzo della Piattaforma Telematica"*, disponibile alla voce *"Regolamento"* della sezione *"Documenti Utili"* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;
4. dichiara di aver preso visione della *Privacy Policy* di Invitalia, accessibile dalla sezione *"Documenti utili"* nei *"Documenti Invitalia"* della Piattaforma Telematica;
5. di aver letto e di accettare il *"Codice Etico di Invitalia"*, disponibile nella sezione *"Documenti utili"* della Piattaforma Telematica;
6. [con riferimento alla registrazione sulla Piattaforma Telematica] di aver letto e di accettare l'informativa generale sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, rilasciata da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibile all'atto della registrazione;
7. [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata da Invitalia quale Responsabile del trattamento, disponibile nella sezione *"Documenti utili"* posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica;
8. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
9. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
10. di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro, potrà non essere chiamato ad eseguire alcuna prestazione, non avendo in tal caso nulla a pretendere, a qualsivoglia titolo, nei confronti di Invitalia, dei Soggetti Beneficiari e dei Soggetti Attuatore;
11. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro, nonché della garanzia definitiva per l'esecuzione dei singoli Contratti Specifici attivati dai Soggetti Attuatori e delle polizze assicurative previste rispettivamente nel presente Sub-Disciplinare 3;
12. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione dei Contratti Specifici, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dai Soggetti Beneficiari e/o Soggetti Attuatori o per essi comunque vincolanti;

13. di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e che, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino **iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 15 dicembre 2016, n. 229;**
14. di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie, rendendolo noto al momento dell'attivazione dell'OdA, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ai sensi dell'articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;
15. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste dall'articolo 14 del presente Sub-Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
16. di applicare, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
17. di accettare, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti da Invitalia;
18. di essere in grado di fornire, su richiesta di Invitalia e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti;
19. che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Prestazioni Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al Disciplinare Unico, rendendolo noto al momento dell'attivazione dell'OdA;
20. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR;
21. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e

valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonchè alle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;

22. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle **assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione dei Contratti Specifici o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali**, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
23. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
24. in caso di aggiudicazione di un Accordo Quadro ed eventuale conseguente attivazione del Contratto Specifico, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione dei Contratti Specifici, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
25. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;
26. di autorizzare la Invitalia, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
27. di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
28. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

***Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:***

29. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

30. di impegnarsi a fornire ad Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
31. di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza, nel proprio Paese di origine dell'operatore, dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

***Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:***

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

***Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, del R.D. n. 267/1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:***

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Mandataria di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

#### **4.6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA**

##### ***4.6.1 Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità e Ulteriori dichiarazioni***

**A pena di esclusione**, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 4.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 4.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 4.4, dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 4.5 dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;

- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

#### **4.6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale**

**A pena di esclusione**, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

**A pena di esclusione**, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., **di tipo orizzontale**, la Mandataria deve possedere le qualificazioni SOA, per la Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro, con **CLASSIFICA almeno pari a quella minima richiesta e SUPERIORE alla classifica della Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro posseduta ovvero spesa dalle Mandanti.**

A parità di classifiche della Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro, posseduta dai componenti del raggruppamento, l'operatore economico che assumerà il ruolo di Mandataria sarà quello individuato al momento della prestazione dell'offerta.

**A pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010.

## **ARTICOLO 5**

### **AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche, in caso di R.T., avvalendosi della capacità dei componenti del R.T. stesso.

**Non è consentito, a pena di esclusione, che per la partecipazione sia ai Lotti Geografici sia ai Sub-lotti Prestazionali, della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che l'impresa ausiliaria partecipi in qualità di operatore economico.**

**Il ricorso all'avvalimento non è ammesso altresì per il soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e di idoneità professionale, nonché dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui ai precedenti articoli 4.2 e 4.4.**

Ai sensi dell'articolo 89, co. 5, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 6, del Codice dei Contratti, è ammesso l'avvalimento di più ausiliarie, mentre il soggetto ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 7, del Codice dei Contratti, non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Ai sensi dell'articolo 89, co. 1, del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dovrà produrre la seguente ulteriore documentazione:

- a) il DGUE, reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria;
- b) la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2, resa e sottoscritta digitalmente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con cui quest'ultima:
  - i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
  - iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento);

d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, Invitalia impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3, del Codice dei Contratti, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ferma l'osservanza di quanto richiesto dal presente documento in materia di subappalto, l'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L'ausiliaria di un operatore economico può essere indicata, quale subappaltatore, di altro operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP assegna all'operatore economico un termine congruo per la trasmissione dei documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento), decorrente dal ricevimento della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, Invitalia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## ARTICOLO 6

### GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e al grado di rischio ad essi connesso, l'importo della garanzia stessa è stabilito in riferimento al valore medio degli importi dei singoli Cluster per ogni Lotto Geografico anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro. Pertanto, ai sensi dell'articolo 93, co. 1, del Codice dei Contratti, l'offerta dell'operatore economico, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, **pari all' 1% (un per cento) del valore medio degli importi dei lavori stimati dei singoli Cluster di cui all'Allegato A.3.** afferenti al medesimo Lotto Geografico, come di seguito indicato:

Tabella n. 5

N°	LOTTO GEOGRAFICO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
1	PIEMONTE	48.269,38 €
2	LOMBARDIA-EMILIAROMAGNA	10.057,54 €

3	VENETO	14.634,10 €
4	TOSCANA-UMBRIA-MARCHE	15.432,98 €
5	LAZIO	24.309,39 €
6	BASILICATA-PUGLIA-MOLISE	19.322,77 €
7	CALABRIA	40.987,59 €

La garanzia sarà costituita, a scelta dell'operatore, da cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata ai sensi dell'articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo schema di polizza tipo di cui all'“Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all'“Allegato B – Schede tecniche”.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquantapercento) nei seguenti casi:

a) qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare di possedere la suddetta certificazione. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio ordinario di tipo orizzontale, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T.I. o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

b) nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T.I o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 93, co. 7, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

Tale riduzione del 50% (cinquantapercento) non è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede. In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di “microimpresa” ovvero di piccola o media impresa.

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate all'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti l'operatore economico potrà, altresì, usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tali riduzioni, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere le suddette certificazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 93, co. 7, del Codice dei Contratti, la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia**;
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prorogabile per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 93, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;
- iii. in caso di R.T.I. costituiti o costituendi e/o consorzi ordinari costituiti e/o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.I. e/o consorzio ordinario;
- iv. in caso di consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice civile, ai sensi dell'articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà produrre la **dichiarazione di un fideiussore** contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, una garanzia definitiva per l'esecuzione del medesimo Accordo Quadro di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, **in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.**

Ai sensi e per gli effetti del menzionato articolo 93, co. 8, del Codice dei Contratti, la suddetta dichiarazione di impegno non dovrà essere resa in caso di microimprese, piccole e medie imprese, di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 93, co. 6, del Codice dei Contratti; mentre agli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 93, co. 9, del medesimo Codice dei Contratti, sarà svincolata automaticamente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'operatore economico può, ai sensi dell'articolo 93, co. 2, del Codice dei Contratti, prestare la garanzia provvisoria anche:

- i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Invitalia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- ii. in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, co. 1 e 3 bis, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, con assegni circolari o con versamento su un conto corrente di Invitalia, specificando nella causale il CIG del Sub-lotto Prestazionale 3. In tale ultimo caso potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "**Messaggi**", ai fini di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, del Codice dei Contratti, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito, "**CAD**"), la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## ARTICOLO 7

### GARANZIA DEFINITIVA

### **7.1 Garanzia definitiva per la stipula dell'Accordo Quadro**

In caso di aggiudicazione di ogni Accordo Quadro, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, in favore dell'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia** per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, pari al 2% (due per cento) dell'importo del Cluster assegnato, applicando il ribasso percentuale, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori.

L'importo della garanzia definitiva riferito all'importo del Cluster assegnato anziché all'importo complessivo dell'Accordo Quadro, ha lo scopo di rendere più equilibrati i rapporti tra Invitalia e gli Aggiudicatari, senza onerare eccessivamente gli operatori e consentendo, così loro la partecipazione anche ad altre procedure di gara.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente all'avanzare delle attività e dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore dell'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia**.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'"Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante *"Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"*, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

### **7.2 Garanzia definitiva per l'esecuzione dei Contratti Specifici**

L'Aggiudicatario dovrà produrre, altresì, una garanzia definitiva relativa ad ogni Contratto Specifico eventualmente attivato, contestualmente alla stipula dello stesso, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico medesimo. La garanzia definitiva dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto Specifico, applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara, con validità fino all'emissione del certificato di collaudo dei lavori relativi al Contratto Specifico. La garanzia dovrà, inoltre, essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, co. 2 e 3, del Codice dei Contratti, in favore del rispettivo **Soggetto Attuatore**, secondo la relativa precisa denominazione da quest'ultimo comunicata all'atto dell'emissione dell'OdA.

Ai sensi dell'articolo 103, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all'Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, co. 9 e 104, co. 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all'Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

La predetta cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del Contratto Specifico, secondo le condizioni e nella misura richieste dall'articolo 103 co. 5 del Codice dei Contratti.

## ARTICOLO 8

### POLIZZA ASSICURATIVA

Contestualmente alla stipula del Contratto Specifico, l'aggiudicatario, contraente dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e presentata al **Soggetto Attuatore** almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori.

Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del Contratto Specifico, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto Specifico: importo del Contratto Specifico;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo del Contratto Specifico;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 15% dell'importo del Contratto Specifico;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi nell'esecuzione dell'appalto, per un massimale pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 euro.

## ARTICOLO 9

### SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta il sopralluogo non è previsto.

## ARTICOLO 10

### SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente articolo, nel Disciplinare Unico, nelle Condizioni Generali, nel rispetto di quanto verrà stabilito nelle Condizioni Particolari di ciascun Contratto Specifico e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti.

**Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Specifici non possono essere**

**ceduti a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.**

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell' "Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.

L'operatore economico può affidare in subappalto l'esecuzione dei lavori relativa ad ogni singolo Contratto Specifico solo qualora il soggetto indicato quale subappaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al Contratto Specifico sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

In occasione dell'attivazione del singolo Contratto Specifico, l'operatore economico deve indicare le prestazioni di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato; sarà il **Soggetto Attuatore** a procedere al formale rilascio dell'autorizzazione al subappalto o alla subfornitura.

Si precisa che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti di Invitalia. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane ai propri consorziati.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del Soggetto Attuatore. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;

nonché

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

\*\*\*

La Tabella 1 di cui al precedente articolo 2, relativa alla Categoria di Lavorazione dell'Accordo Quadro, può non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste agli aggiudicatari degli Accordi Quadro. Qualora nell'OdA sia presente una o più categorie non inizialmente previste (di seguito "**Categoria Accessoria**") richieste ai fini della partecipazione, l'Aggiudicatario che non fosse in possesso della qualificazione SOA per la Categoria Accessoria potrà fare ricorso al subappalto, ovvero potrà subappaltare le lavorazioni appartenenti alla Categoria Accessoria ad altro operatore qualificato, fermo il possesso della categoria prevalente indicata nell'OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all'importo della medesima categoria prevalente, anche l'importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta la qualificazione.

## ARTICOLO 11

### CONTRIBUTO ALL'ANAC

**A pena di esclusione** ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "*Istruzioni operative*" consultabili sul sito internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) nella sezione "*Contributi in sede di gara*".

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

In caso di mancata presentazione della ricevuta, Invitalia accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, Invitalia esclude il concorrente dalla

procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.

## ARTICOLO 12

### PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato C "*Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica*" che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 12.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 12.2;
- c) la documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 12.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE (*Sub Allegato 1 al presente Sub-Disciplinare 3*) per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

**Salvo diversa indicazione**, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 12.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

### A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE della Mandataria (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato **non** sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che

potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E;

- ii. indicare l'impresa Mandataria sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 4.6.2;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà l'Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

**All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Sub-Disciplinare 3.**

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
  - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
  - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
  - c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - d. direttore tecnico;
  - e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando

e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

**Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.**

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiara, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di *self cleaning*, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire a Invitalia ogni opportuna valutazione.

#### **B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "*Disciplina sull'imposta di bollo*", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG del Sub lotto prestazionale 3 del/dei Lotto/i Geografico/i a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento al DGUE**), nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente *link*: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica. In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.**

**C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredato da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

**D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**;

**E. Procure**

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

**F. PASSOE**

L'operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVC Pass, cd. "PASSOE".

Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

#### **G. Garanzia provvisoria, scheda tecnica e impegno a rilasciare garanzia definitiva**

L'operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa alternativamente:

- i. i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della garanzia in titoli di debito pubblico o in contanti, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, **sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico**; in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, tali documenti dovranno essere **sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della Mandataria** (come individuata ai sensi del precedente articolo 3); in caso di R.T.I., e consorzi ordinari costituendi, **tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario**;
- ii. la scheda tecnica allegata alla garanzia provvisoria bancaria o assicurativa, contenente altresì l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica alternativamente:
  - a) **in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
  - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo, **sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante**;
  - c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e **sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante**, corredata da **dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato**.

#### **H. Avalimento**

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- a) il DGUE, reso e **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario**, accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore;
- b) la Dichiarazione di cui al Sub-Allegato 2, resa e **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante**

**dell'ausiliario**, con cui quest'ultimo:

- i. attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
  - ii. attesta il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
  - iii. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore a mettere a disposizione per tutta la durata dell'Accordo Quadro risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente;
  - iv. si obbliga verso l'operatore economico e verso il Soggetto Attuatore del Cluster assegnato ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nelle Condizioni Generali e nello Schema di Accordo Quadro e concorrendo con l'Aggiudicatario al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 14 del presente Sub-Disciplinare;
- c) l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti dell'operatore economico, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto di appalto (si precisa che il contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore dell'operatore economico delle risorse da parte dell'ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle attrezzature e dei mezzi che verranno messi a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale messa a disposizione verrà attuata, nonché ogni altro elemento utile ai fini dell'avalimento), **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliario e dal legale rappresentante dell'ausiliario**;
- d) il PASSOE nel quale sia indicato l'ausiliario (che può essere allegato senza sottoscrizione digitale).

**Si precisa che nel caso in cui l'operatore economico intenderà affidare l'esecuzione delle prestazioni al soggetto ausiliario, dovrà osservare altresì quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.**

#### **I. Contributo all'ANAC**

L'operatore economico dovrà allegare, per ciascun Lotto Geografico cui intenda partecipare, all'interno della documentazione amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per ciascun Lotto Geografico cui l'operatore economico intenda partecipare.

#### **J. [Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)**

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare,

all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

**In alternativa** alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che,

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto),  
oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto di obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

l'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti** e che si trova in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

**K. Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale**

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia dell'attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:**

**Tabella n. 6**

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		<p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b></p>	
<b>B</b>	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE		ALLEGARE
<b>C</b>	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
<b>D</b>	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
<b>E</b>	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
<b>F</b>	PASSOE PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO CUI SI PARTECIPA	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO</b></p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI</b></p>	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>UNICO PASSO E NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO</b>	
<b>G</b>	SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO CUI SI PARTECIPA	<b>FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE</b>	ALLEGARE
<b>H</b>	DICHIARAZIONE di AVVALIMENTO SUB-ALLEGATO 2	<b>FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO</b>	ALLEGARE SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO
	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	<b>FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO</b>	
<b>I</b>	CONTRIBUTO ANAC PER CIASCUN LOTTO GEOGRAFICO CUI SI PARTECIPA		ALLEGARE
<b>J</b>	<p><i>[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti]</i></p> <p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ</p> <p><i>OPPURE</i></p> <p>RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI TRASMISSIONE</p>	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: <b>RAPPORTO E RELAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: <b>RAPPORTO E RELAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
		R.T., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: <b>RAPPORTO E RELAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	
<b>K</b>	ATTESTAZIONE SOA ED EVENTUALE CONTRATTO DI RINNOVO QUINQUENNALE/DI VERIFICA TRIENNALE		ALLEGARE

**A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

## 12.2 OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere, **per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare**, l'offerta tecnica, ossia i documenti indicati nella successiva Tabella.

Tabella n. 7

ELABORATO	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI E SUB PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
<b>RELAZIONE UNICA</b>	<p>6 pagine escluse copertina e indice (se presenti) e inclusi eventuali disegni, tabelle, immagini e figure.</p> <p>Le copie delle certificazioni richieste, da allegare nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica, non saranno considerate nel numero massimo di pagine.</p>	<p><b>A - STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b></p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo A dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio A.1, A.2.</p>	6 inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni	<ul style="list-style-type: none"> <li>● formato: A4</li> <li>● font: arial</li> <li>● font size: 11;</li> <li>● interlinea: 1,5 singola.</li> </ul>
		<p><b>B - SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH</b></p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo B dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio B.1, B.2, B.3.</p>		
		<p><b>C - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR</b></p> <p>I sotto paragrafi del paragrafo C dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio C.1 e C.2.</p>		
		<p><b>D- CRITERIO PREMIANTE</b></p> <p>Il concorrente dovrà allegare le certificazioni di cui ai sub-criteri riportati nella Tabella n. 11, ovvero sub-criterio D.1.</p>	Allegare copia certificazioni nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica	

La Relazione di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale

di pagine (es. 4 di 6);

- recare in ciascuna pagina il CIG del Lotto Geografico afferente al Sub-lotto Prestazionale 3 e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente:
  - i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
  - ii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
  - iii. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
  - iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

**Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, per ciascun paragrafo, indicato nella Tabella precedente per l'intera Relazione (max 6 pagine) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.**

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte di Invitalia sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte).

\*\*\*

**A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.**

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 8

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATE DIGITALMENTE	ALLEGARE
COPIA CERTIFICAZIONI	FIRMATE DIGITALMENTE	ALLEGARE

### 12.3 OFFERTA ECONOMICA

La documentazione economica dovrà contenere, **per ciascun Lotto Geografico cui si intende partecipare**, l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

#### A. OFFERTA ECONOMICA

**A pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà, accedendo alla risposta economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore economico dovrà:

- i. inserire, **a pena di esclusione, IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE OFFERTO, DA APPLICARE SUI PREZZARI INDICATI NELLE CONDIZIONI GENERALI**; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando soltanto 5 decimali, utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso verrà assegnato il punteggio di cui alla successiva Tabella n. 10;
- ii. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
  - a) che il ribasso offerto è ritenuto congruo e remunerativo rispetto all'esatto adempimento della esecuzione dei Contratti Specifici;
  - b) che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
  - c) che la propria offerta non vincolerà in alcun modo i Soggetti Beneficiari e/o Attuatori né Invitalia;

#### B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"*, anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG del Sub lotto prestazionale 3 del Lotto Geografico a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento all'offerta economica**) nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente [link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23).

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento non firmata digitalmente.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

**In caso di R.T.I. l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.**

I documenti che compongono l'offerta economica sono riepilogati nella tabella che segue.

**Tabella n. 9**

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	COMPILARE A VIDEO E ALLEGARE IL PDF GENERATO DALLA PIATTAFORMA
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

#### **12.4 TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE IN PIATTAFORMA TELEMATICA**

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico, dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato C. "Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica" al Disciplinare Unico.

#### **12.5 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'Accordo Quadro sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti,

secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

**Tabella n. 10**

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	<b>OFFERTA TECNICA</b>	<b>90</b>
2	<b>OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>10</b>
<b>TOTALE</b>		<b>100</b>

**Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente tabella:**

**Tabella n. 11**

ID.	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	Sub-punteggi (MAX)	Punteggi (MAX)
<b>OFFERTA TECNICA</b>				
<b>STRUTTURA D'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ</b>				
<b>A</b>	<b>A.1</b>	<p><b>Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Specifici</b></p> <p>Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento i lavori di più Interventi PINQuA in caso di affidamento contemporaneo di più Contratti Specifici, illustrando opportunamente anche le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare l'interazione con i rappresentanti del Soggetto Attuatore.</p> <p>In particolare, ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la Relazione che dimostri una maggiore efficacia della soluzione proposta con particolare riferimento alla gestione di diverse squadre di lavoro, nonché alla dotazione strumentale specificatamente dedicata come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• modalità di gestione contemporanea dell'esecuzione di più Interventi PINQuA con specifico riferimento all'interazione con il Soggetto Attuatore e alle procedure di qualità adottate;</li> <li>• flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di volta in volta, dal Soggetto Attuatore, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività comportanti lo svolgimento di più task in parallelo;</li> <li>• procedure gestionali, metodi e strumenti finalizzati al controllo e verifica dell'andamento dell'appalto (raccolta organizzata, tracciabilità, accesso in sicurezza alla condivisione dei dati) anche mediante tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.).</li> </ul>	21	<b>40</b>
	<b>A.2</b>	<p><b>Modalità operative volte ad ottimizzare l'impiego delle risorse umane</b></p> <p>Il concorrente dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono impiegare al fine di migliorare lo sviluppo delle attività lavorative, in funzione della necessità di ottimizzare gli aspetti riguardanti il personale tecnico che il concorrente intende impiegare.</p> <p>In tal senso, saranno valutate migliori le proposte dalle quali sia possibile evincere miglioramenti riguardanti la capacità e la coerenza delle figure professionali e specialistiche impiegate nelle attività di conduzione, controllo e supervisione dell'appalto in riferimento ai lavori afferenti le infrastrutture per la mobilità, inclusa quella ciclabile, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esperienza professionale del Direttore Tecnico di Cantiere;</li> </ul>	19	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>esperienza professionale dei responsabili del controllo della realizzazione delle opere e dell'attuazione delle misure di sicurezza (Preposto alla sicurezza/Capisquadra/Addetti alla gestione delle emergenze).</li> </ul> <p>Il concorrente dovrà riportare all'interno della Relazione una sintetica descrizione del profilo curriculare di figure specialistiche che si propone di impiegare che abbiano maturato esperienze in commesse similari a quella posta a base di gara.</p>		
<b>SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH</b>			
<b>B</b>	<b>B.1</b>	<p><b>Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH</b></p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano);</li> <li>utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery);</li> <li>previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata, con particolare riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione da COVID in ambienti pubblici.</li> </ul> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le azioni che saranno posti in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.</p>	17
	<b>B.2</b>	<p><b>Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001</b></p> <p>Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.</p> <p>Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.</p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione <b>in corso di validità</b>, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.</p>	PRESENTI - 5 NON PRESENTI - 0
	<b>B.3</b>	<p><b>Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione</b></p>	12
		<b>34</b>	

		<p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti/rinvenuti di qualsiasi natura, macerie e detriti, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti.</p> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostri in maniera più efficace le azioni proposte dal concorrente, in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla riduzione delle quantità dei rifiuti;</li> <li>• allo stoccaggio in cantiere;</li> <li>• alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva;</li> <li>• al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).</li> </ul>			
<b>ADOZIONE E RISPETTO DI ULTERIORI CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR</b>					
C	C.1	<p><b>Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</b></p> <p><u>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</u></p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione <b>in corso di validità</b>, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.</u></p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>	PRESENTI - 4 NON PRESENTI - 0	12	
	C.2	<p><b>Pari opportunità generazionale e di genere</b></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace, un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto Specifico. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto, rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto Specifico.</p>	8		
<b>CRITERI PREMIANTI</b>					
D	D.1	<p><b>Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001</b></p> <p>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto del bando rilasciato.</p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione <b>in corso di validità</b>, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia nell'apposita sezione dedicata della Piattaforma Telematica.</u></p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>	PRESENTI - 4 NON PRESENTI - 0	4	
<b>OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D)</b>			<b>90</b>		
<b>OFFERTA ECONOMICA</b>					
E	<b>RIBASSO PERCENTUALE UNICO</b>			<b>10</b>	
<b>OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E)</b>			<b>100</b>		

**La Relazione Tecnica, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.**

\*\*\*

## MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

$C_a$  = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$  = Sommatoria

$n$  = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

$W_i$  = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

$V_{ai}$  = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti  $V_{ai}$  occorre distinguere tra:

1. coefficienti  $V_{ai}$  **di natura qualitativa** (offerte tecniche: elementi di valutazione A.1; A.2; B.1; B.3; C.2);
2. coefficienti  $V_{ai}$  **di natura quantitativa / tabellare** (offerta tecnica: elementi di valutazione B.2; C.1; D.1);
3. coefficienti  $V_{ai}$  **di natura quantitativa** (offerta economica: elemento di valutazione E).

\*\*\*

**1)** Per quanto riguarda i coefficienti  $V_{ai}$  di **natura qualitativa** (offerte tecniche elementi di valutazione A.1; A.2; B.1; B.3; C.2), tali coefficienti saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario.

In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuirà il punteggio secondo il seguente schema di valutazione:

**Tabella n. 12**

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Sub - Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I	0.5

	vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Sub - Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Sub - Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTI	Supera le aspettative espresse nel Sub - Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

**Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni subcriterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.**

Il valore così ottenuto ( $V_{ai}$ ) sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun elemento di valutazione (A.1; A.2; B.1; B.3; C.2).

**2)** Per quanto riguarda i coefficienti  $V_{ai}$  di natura quantitativa dell'offerta tecnica, relativi agli elementi di valutazione B.2; C.1; D.1 essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella Tabella n.11 dei "Criteri motivazionali" relativi a detti sub-criteri.

**La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.**

**3)** Per quanto riguarda i coefficienti  $V_{ai}$  di natura quantitativa (offerta economica: elemento di valutazione E) sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

$V_{ai}$  = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

$R_a$  = Valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente (a)

$R_{max}$  = Valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente  $R_a$  indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

Il valore così ottenuto  $V_{ai}$  sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio E.

**Il prodotto ( $V_{ai} * W_i$ ) sarà arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto.**

### ARTICOLO 13

#### CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSUNTIVO TECNICO

L'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti della presente procedura è il T.A.R. territorialmente competente, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 120, co. 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare Unico per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Si anticipa sin d'ora che, nell'ambito del presente **Sub-lotto Prestazionale 3 - Lavori**, trova applicazione per i Contratti Specifici di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei Contratti, la disciplina di cui all'articolo 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 11 settembre 2020, n. 120, alla quale l'Aggiudicatario sarà assoggettato in coerenza con quanto previsto nelle Condizioni Generali del Sub-lotto Prestazionale a cui il presente Sub-Disciplinare si riferisce.

### ARTICOLO 14

#### CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio dettagliato nelle Condizioni Generali, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (*i.e.* settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si collocano gli Interventi PINQuA oggetto della presente procedura, si

registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale<sup>1</sup> di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (*i.e.* 10%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

### **DOCUMENTAZIONE ALLEGATA**

È allegato al presente Sub-Disciplinare 3 e consultabili sul sito *web* <https://ingate.invitalia.it/>:

***SUB - ALLEGATO 1 - DGUE SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3***

***SUB - ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE AUSILIARIO SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 3***

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

**Ing. Giancarlo Mastinu**

*Documento sottoscritto con firma digitale da GIANCARLO MASTINU, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

<sup>1</sup> *Fonte* - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 201.184,41 dipendenti nelle Costruzioni di Edifici, solo 20.260 sono dipendenti donne.